



# COMUNE DI CITTIGLIO

*Provincia di Varese*

*Via Provinciale, 46 - 21033 - CITTIGLIO*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COPIA

### Numero 18 Del 01-08-2015

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di agosto alle ore 15:00, presso questa sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor ANZANI FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario, Marengo Donato Salvatore.

Assessori esterni:

**BARDELLI FABIO P**

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

<b>ANZANI FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>POROLI MARIA LAURA</b>	<b>P</b>
<b>GALLIANI GIUSEPPE PIETRO</b>	<b>P</b>	<b>CHIRICHELLO GERARDO</b>	<b>A</b>
<b>SARTORI CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>CELLINA ANTONIO</b>	<b>A</b>
<b>MACCHI NATALE LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>SONZINI EMILIO</b>	<b>A</b>
<b>POROLI SIMONA</b>	<b>P</b>	<b>CADARIO DANIELE</b>	<b>A</b>
<b>FRISANI FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>SCALCO MAURIZIO</b>	<b>A</b>
<b>PELLECCHIA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5 di cui giustificati 5

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 01-08-2015 - COMUNE DI CITTIGLIO

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto:	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015
----------	---

Il Sindaco passa la parola all'Assessore al Bilancio Pellecchia Giuseppe.

PELLECCHIA GIUSEPPE: Ricorda che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, sono dettagliatamente riportati nell'allegato alla presente proposta di deliberazione;

Con deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente adottata, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, stabilite per l'anno 2014, sono state confermate e mantenute invariate anche per l'anno 2015. Si ritiene di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, mantenendole invariate rispetto all'anno 2014.

Precisa infine che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 315.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati di circa il 96 %.

Dopodiché:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Pellecchia Giuseppe;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTI in particolare:

- il comma 682 che stabilisce che *“il Comune determini, con proprio Regolamento, da adottare ai sensi del D. Lgs. n. 446/1997, tra l'altro:*

- *la disciplina delle riduzioni TASI, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;*

- il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682, potendo, tali aliquote, essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014, così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.07.2014;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa I.M.U., con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del **30 %** dall'utilizzatore e del **70 %** dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno solidale;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali non esenti;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento

all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- i vincoli sopra elencati sono stati confermati anche per l'anno 2015, a seguito di modifica del comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge n. 68/2014 e dell'art.1, comma 679 della Legge n. 190/2014;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma 688 prevede che *“il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RICHIAMATO il Decreto Legge 23.01.2015, n. 4, “Misure Urgenti in materia di esenzione I.M.U.”, con il quale si è stabilito che per i comuni classificati come totalmente montani, in base alla classificazione ISTAT, è prevista l'esenzione completa dal versamento I.M.U.;

DATO ATTO che il Comune di Cittiglio è identificato come Totalmente Montano;

RILEVATO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica:
  - ⇒ al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
  - ⇒ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ⇒ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
  - ⇒ alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - ⇒ all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06 dicembre 2011, n. 201;
  - ⇒ a decorrere dal 01/01/2014, ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06 dicembre

2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) della Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

- mentre tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

CONSIDERATO che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, sono dettagliatamente riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente discussa in codesta seduta consigliare, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, stabilite per l'anno 2014, sono state confermate e mantenute invariate anche per l'anno 2015 e fissate nella misura seguente:

<b>CATEGORIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA I.M.U. 2015</b>
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 5,5 per mille + detrazione € 200,00
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Pertinenze abitazione principale nella misura max di 1 per ciascuna categoria C/6 (box) - C/2 (cantina) - C/7 (tettoia), comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione	Esenti
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo consentito (una per categoria)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati generici	Aliquota 9 per mille
Aree edificabili	Aliquota 9 per mille
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 7,6 per mille
Restanti Fabbricati cat. D (ad esclusione dei D/10)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti
Terreni agricoli	Esenti

RITENUTO, di dover finanziare, seppure in misura non integrale, i costi dei servizi indivisibili in allegato, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, ma evitare di aumentare ulteriormente la pressione fiscale sui contribuenti;

RITENUTO, quindi, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, mantenendole invariate rispetto all'anno 2014, nella misura seguente:

<b>CATEGORIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA TASI 2015</b>
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 0,5 per mille
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Aliquota 2 per mille
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 2,4 per mille
Restanti Fabbricati cat. D	Aliquota 0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota 0,8 per mille
Aree edificabili	Aliquota 0,8 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Tutte le altre tipologie di immobili non rientranti nelle precedenti	Aliquota 0,8 per mille

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 326.630,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati di circa il 96 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 315.000
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 326.630
Differenza (B-A)	€ 11.630
Percentuale di finanziamento dei costi	circa 96,00 %

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, inoltre, che a partire dall'anno 2013, tale invio deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle delibere nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 – comma 1b) della Legge 7/12/2012 n. 213, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi competenti ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO CHE il Presidente ha posto in votazione per alzata di mano l'approvazione in oggetto e visto l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI	8
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	==
CONTRARI	==

#### D E L I B E R A

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

CATEGORIA IMMOBILI	ALIQUTA TASI 2015
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 0,5 per mille
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Aliquota 2 per mille

Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 2,4 per mille
Restanti Fabbricati cat. D	Aliquota 0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota 0,8 per mille
Aree edificabili	Aliquota 0,8 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Tutte le altre tipologie di immobili non rientranti nelle precedenti	Aliquota 0,8 per mille

DI DARE ATTO CHE:

- le aliquote stabilite rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147, ossia la somma delle aliquote TASI e I.M.U. per ogni tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari a circa il 96,00 %;
- i versamenti della TASI sono da effettuarsi in due rate: l'acconto, nella misura del 50%, entro il 16 giugno 2015 e il saldo, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2015, per tutte le tipologie di immobili, abitazioni principali e fabbricati generici;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento.

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;



PRESENTI	8
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	==
CONTRARI	==

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.L.gs n. 267/2000.

*Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.*

*IL PRESIDENTE  
f.to ANZANI FABRIZIO*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Marengo Donato Salvatore*

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

*Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale il giorno **27-08-2015** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.*

*Cittiglio, li 27-08-2015*

*IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to Binda Marina*

---

**CONTROLLO ESECUTIVITA'**

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : **01-08-2015***

*[] ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.*

*[] a seguito del decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.*

*I.E. = S*

*Cittiglio, li 27-08-2015*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Marengo Donato Salvatore*

---

**COPIA CONFORME:**

**Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.**

*Cittiglio, li 27-08-2015*

*L'ISTRUTTORE AMM.VO  
Binda Marina*

---

*Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all'oggetto: "effetti dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi" a far tempo dal 09.11.2001 tutti gli enti locali cessano l'invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.*